


Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

2018

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti



INDICE

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

Art. 3 Compiti del Comune

Art. 4 Definizioni

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

Art. 7 Gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche

Art. 8 Divieti

Capitolo II

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani

Art. 10 Utenti autorizzati

Art. 11 Imballaggi, contenitori e esposizione

Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta

Art. 13 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Art. 14 Sospensione del servizio

Capitolo III

Finanziamento

Art. 15 Principio

Art. 16 Tassa base

Art. 17 Tassa sul quantitativo

Art. 18 Altre tasse causali

Art. 19 Esigibilità

Capitolo IV


Norme finali

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione

Art. 21 Rimedi giuridici

Art. 22 Contravvenzioni

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni



Il Consiglio comunale di Balerna, vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Balerna nonché il relativo finanziamento.

² Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

² Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.


Art. 3 Compiti del Comune

¹ Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

² In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Art. 4 Definizioni

¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.



In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti urbani che per dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale;

² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono da attività commerciali, amministrative e di servizio, artigianali e industriali, agricoltura e selvicoltura che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³ Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹ I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio; grandi quantitativi di rifiuti ingombranti possono essere consegnati dai detentori, a loro spese, a imprese e/o servizi accreditati per la gestione dei rifiuti.


² Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³ I privati possono provvedere al compostaggio domestico dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito dal Municipio tramite ordinanza; grandi quantitativi di scarti vegetali possono essere consegnati dai detentori, a loro spese, direttamente agli impianti di compostaggio.

⁴ I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.



Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

² Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche

¹ Per manifestazioni ed eventi pubblici che necessitano di un'autorizzazione municipale oppure che coinvolgono molti partecipanti, il Municipio richiede l'uso obbligatorio di contenitori per la raccolta separata dei rifiuti e può richiedere l'utilizzo di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili.


² Il Municipio mette a disposizione degli organizzatori un documento esplicativo con le necessarie indicazioni su come devono essere gestiti i rifiuti durante feste, eventi o manifestazioni.

³ L'Ordinanza precisa le modalità di gestione dei rifiuti in quest'ambito.

Art. 8 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni; in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare scarti organici di cucina che, se non compostati in un impianto decentralizzato (compostaggio privato / in proprio), vanno smaltiti nei sacchi ufficiali per rifiuti solidi urbani, oppure tramite un servizio autorizzato e riconosciuto dal Comune e dal Cantone;
- f) consegnare neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.



Capitolo II

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani

¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

² La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi sacchi della spazzatura ufficiali, imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³ In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 10 Utenti autorizzati

¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.


Art. 11 Imballaggi, contenitori ed esposizione

¹ I rifiuti solidi urbani (RSU) e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

² Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³ Per stabili abitativi con più di 4 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 350 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

⁴ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.



Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani in particolare le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.


³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 13 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³ Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.



Art. 14 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III Finanziamento

Art. 15 Principio

¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

² Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa sul quantitativo (art. 17) e altre tasse causali (art. 18).

³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 16 Tassa base

¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:


- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

² Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie.

L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

- a) economie domestiche, comprese le residenze secondarie:
minimo Fr. 50.00 – massimo Fr. 150.00;
- b) persone giuridiche:
minimo Fr. 100.00 – massimo Fr. 450.00;



⁴ Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

Art. 17 Tassa sul quantitativo

¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali dei rifiuti, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

² Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³ Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴ Secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante ordinanza il Comune su richiesta mette a disposizione gratuitamente un quantitativo di sacchi ufficiali alle economie domestiche con a carico:

- a) bambini fino a 3 anni compiuti
- b) persone con problemi di incontinenza (con certificato medico)
- c) persone che utilizzano regolarmente mezzi ausiliari monouso (con certificato medico)


Art. 18 Altre tasse causali

¹ Per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

- a) contenitore fino a 120 litri, a vuotatura:
minimo Fr. 2.00 – massimo Fr. 10.00;
- b) contenitore fino a 240 litri, a vuotatura:
minimo Fr. 4.00 – massimo Fr. 20.00;
- c) contenitore fino a 1'000 litri, a vuotatura:
minimo Fr. 10.00 – massimo Fr. 50.00;
- d) fascina lunghezza massima 150 cm e peso massimo di 25 kg, a raccolta:
minimo Fr. 2.00 – massimo Fr. 10.00.

² Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

- a) volume fino a 500 litri, a consegna
minimo Fr. 2.00 – massimo Fr. 10.00;
- b) volume da 501 a 1'000 litri, a consegna
minimo Fr. 4.00 – massimo Fr. 20.00;
- c) volume 1'001 a 2'000 litri, a consegna
minimo Fr. 8.00 – massimo Fr. 40.00.



³ Per la raccolta e lo smaltimento di altre raccolte separate non obbligatorie (plastiche, scarti di cucina o altro) il Municipio può stabilire un'apposita tassa.

⁴ Le tasse causali sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

Art. 19 Esigibilità

¹ La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

² In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³ Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora al tasso legale vigente a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

⁴ La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo l'art. 80 LEF.

Capitolo IV Norme finali


Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione

¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato a ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.



⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 21 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 22 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2020, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
Regolamento per la raccolta dei rifiuti entrato in vigore il 1.1.2006.

Approvato dal Consiglio comunale il 15 aprile 2019

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 3 giugno 2019

Normative di riferimento:

- Legge federale sulla protezione dell'Ambiente (LPAmb) del 07.10.1983;
- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24.3.2004;
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) del 25.5.2011 art. 12 cpv. 1;
- Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA) del 10.9.2008 art. 8 cpv. 1 e cpv. 2;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) aggiornato al 27.11.2018;
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani", pubblicazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 2018;
- Legge sull'ordine pubblico (LORP) del 23.11.2015 art. 22
- Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP) del 6.4.2016 art. 22.